

SENT. n. 557/21

ANNO 2021
N. 557 SENT.
DEP. 12/10/21
N. 2503/17 RG.
N. 438/21 REP.
N. 3544/21 CROM.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE DI PACE DI SIENA

IL GIUDICE DI PACE DI SIENA, IN PERSONA DELLA DOTT.SSA ELENA MEREU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2503/2017 RG promossa da (OMISSIS)

(OMISSIS) rappresentato e difeso dagli Avv.ti (omissis) e (omissis)

ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito in (omissis) (omissis)

come da mandato in calce allegata all'atto di citazione;

ATTORE

Contro

(omissis) (omissis) **s.p.a., in persona del suo legale rappresentate pro tempore,**
rappresentata e difesa dall'Avv. (omissis) elettivamente domiciliata presso il suo
studio sito in (OMISSIS) giusta procura allegata alla comparsa di
costituzione e risposta;

CONVENUTO

OGGETTO: risarcimento danni.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. [REDACTED] conveniva in giudizio la società Autostrade per L'Italia S.p.a., affinché venisse condannata a risarcirgli il danno patrimoniale e non subito in occasione del sinistro avvenuto in data 31.10.2016 alle ore 09,30 circa nella Autostrada A1 all'altezza del Km 402+700 nella careggiata sud in prossimità dell'area di servizio di Montepulciano (SI).

Assumeva l'esponente che, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, mentre transitava in detto tratto di autostrada, in corsia di sorpasso, a bordo del proprio veicolo Ferrari mod. 430 Scuderia tg. [REDACTED] veniva ad impattare contro un bancale, ivi presente, che riusciva, comunque, a far passare tra le ruote del veicolo mantenendo lo stesso nella corsia di marcia.

Riferiva altresì che si fermava nella corsia di emergenza per richiedere l'immediato intervento della società Autostrade per L'Italia stante la pericolosità del bancale, che nel frattempo si era frantumato a causa del passaggio di altre vetture i cui conducenti avevano arrestato la marcia nella corsia di emergenza per verificare i danni subiti dai mezzi.

Argomentava inoltre che sul luogo teatro del sinistro interveniva l'operatore addetto della società Autostrade per l'Italia, sig. [REDACTED] il quale richiedeva l'intervento della Polizia Stradale, che redigeva il relativo rapporto.

Deduceva ancora che in conseguenza dell'evento il proprio veicolo aveva riportato danni alla carrozzeria che quantificava in € 3.980,00, come da fattura che versava in atti (doc.5).

Invocava a tal proposito, con ampie argomentazioni, la responsabilità della società quale ente preposto alla custodia della strada ai sensi dell'art. 2051 del c.c., riportandosi alla copiosa e unanime giurisprudenza sul punto.

Dopo aver riferito di non aver potuto comporre la controversia in via bonaria, evidenziava che era stata costretto ad adire l'autorità giudiziaria per ivi sentire accogliere le

seguenti conclusioni: *Voglia il giudice di pace adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, accertata l'esclusiva responsabilità della convenuta*

S.p.a., in persona del suo legale rappresentante p.t. con sede in Roma, accogliere la domanda perché fondata e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento della somma di € 3.980,00, salvo il maggiore o minore importo che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo. In ogni caso entro i limiti di competenza del giudice adito. Vinte le spese di lite”.

Ritualmente costituitasi la società (omissis) (omissis) contestava fermamente che nell'ipotesi in questione potessero ricorrere i presupposti dell'art. 2051 del c.c., eccependo la insussistenza di prova del fatto storico e del nesso causale richiesto dalla disposizione richiamata, sul punto si riportava alla giurisprudenza della Suprema Corte.

Infine, invoca l'art.1227 del c.c., valutata la concorrente responsabilità della parte attrice nel verificarsi dell'evento lesivo.

Contestava altresì genericamente le pretese attoree anche in ordine al *quantum debeatur*.

Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni: *Voglia il giudice adito rigettare le richieste attrici perché infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate. Vinte le spese di lite.*

All'udienza del 02.09.2021 la causa -istruita documentalmente e con l'escussione delle prove ammesse con ordinanza emessa in data 04.07.2018- veniva trattenuta in decisione sulle contrapposte conclusioni delle parti.

Si dà atto che il presente giudizio veniva assegnato al sottoscritto giudicante dal Presidente del Tribunale di Questo Ufficio con decreto n. 22 del 13.05.2021.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva il giudicante che la dinamica dei fatti rappresentata dal sig. [REDACTED] è stata avallata dalla istruttoria espletata in corso di causa.

In primo luogo preme rilevare che nel caso che ci occupa è stata invocata la responsabilità prevista dall'art. 2051 del c.c., conferente a tal proposito è il principio enunciato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 11785/2017, in tal senso, *ad litteram*: *La responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo sicché, ai fini della sua configurazione, è sufficiente che l'attore dimostri il nesso di causalità tra l'evento dannoso e la cosa in custodia potendo il custode liberarsi solo fornendo la prova del caso fortuito. L'accertamento del nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso prescinde dall'accertamento dell'intrinseca pericolosità della cosa e richiede soltanto che il danno derivi da essa costituendo l'esplicazione della sua concreta potenzialità dannosa. Il nesso pertanto sussiste sia in relazione ai danni verificatisi per effetto della connaturale forza dinamica della cosa sia in relazione a quelli determinatisi per effetto dell'insorgenza in essa di un processo dannoso provocato da agenti esterni. L'onere di provare l'esistenza del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo incombe sul danneggiato. Atteso che la responsabilità presunta per danni da cose in custodia è configurabile anche con riferimento ad elementi accessori, pertinenze inerti e qualsivoglia altro fattore che, a prescindere dalla sua intrinseca dannosità o pericolosità, venga a interferire nella fruizione del bene da parte dell'utente, la dimostrazione che il danneggiato è chiamato a fornire concerne il verificarsi dell'evento dannoso e il suo rapporto di causalità con il bene in custodia. In conclusione, spetta invece al custode la prova liberatoria del caso fortuito, ossia dell'esistenza di un fattore estraneo avente impulso causale autonomo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Fattispecie: rapporto di custodia, rilevante ai sensi dell'art. 2051 c.c., tra l'autostrada e la società di gestione (ed avendo egli debitamente provato l'evento dannoso consistito nella collisione con l'animale selvatico, nonché il nesso causale tra tale evento e l'autostrada in custodia), la Milano Serravalle-Milano Tangenziali s.p.a. avrebbe potuto liberarsi dalla responsabilità soltanto*

provando che l'ingresso in autostrada dell'animale era stato determinato da un fattore imprevedibile ed inevitabile qualificabile in termini di "caso fortuito".

Ciò posto, dall'istruttoria espletata in corso di causa è emerso che la società in questione è gestore del tratto di strada (autostrada) in qualità di custode, la circostanza è stata confermata dal teste escusso indotto dall'attore, dipendente della stessa e, comunque, non contestata.

Orbene, come sopra evidenziato dalla Suprema Corte si rileva che il gestore della strada risponde dei danni cagionati dai beni in sua custodia ai sensi dell'art. 2051 del c.c., salvo che il fatto sia verificato per caso fortuito. Ai fini di tale responsabilità, quindi, il danneggiato deve provare il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno, nonché l'esistenza di un rapporto di custodia relativamente alla cosa, mentre il convenuto deve dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere della imprevedibilità e della eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità.

Dalla istruttoria espletata in corso di causa è emerso che la società (omissis)

non ha offerto la prova di aver eseguito i continui controlli sul tratto stradale di sua competenza al fine di garantire la sicurezza di circolazione per gli utenti della strada, controlli maggiormente richiesti dalla circostanza che l'evento si è verificato in un tratto autostradale ove deve essere, ancor più, garantita la sicurezza della circolazione in forza del rapporto contrattuale intercorso tra le parti a seguito del pagamento del pedaggio.

Al contrario, dalle deposizioni escusse è emerso che la società è intervenuta a rimuovere l'ostacolo solo dopo la segnalazione ricevuta. La circostanza peraltro emerge dal rapporto redatto dall'Autorità intervenuta.

Né tale emergenza processuale può essere inficiata dalla produzione report del giornale radio, poiché come sopra esposto tale documento, che attesta l'assenza di segnalazioni di oggetti pericolosi su tale tratto di strada prima del verificarsi del sinistro, non è idoneo a provare il caso fortuito. In buona sostanza, da tale documento non risulta che la società ha eseguito i necessari e costanti controlli nel tratto autostradale che ci occupa, quale custode della strada.

Ne discende che quest'ultima è responsabile dei danni verificatisi in conseguenza di un sinistro stradale ai sensi dell'art. 2051 del c.c., qualora non abbia provveduto a garantire la sicurezza della circolazione, tenendo conto delle necessarie attività di manutenzione e gestione e controllo tecnico di efficienza.

Dall'altra parte si rileva che dalla istruttoria espletata non emergono elementi probatori tali da far presumere un concorso colposo in capo all'attore nella causazione dell'evento lesivo ai sensi dell'art. 1227 del c.c. Anzi, il fatto che a seguito dell'occorso siano stati riportati solo danni a cose fa ritenere che la condotta di guida fosse adeguata allo stato dei luoghi.

Concludendo, si può affermare che l'attore ha assolto all'onere probatorio posto a suo carico, dall'altra parte invece la società (omissis) (omissis) non ha offerto materiale probatorio atto a dimostrare il caso fortuito secondo il principio sopra specificato.

In ordine al *quantum debeatur* ci si riporta alla documentazione fiscale agli atti, fattura n. 352/2016, che attentamente esaminata e specificamente dettagliata appare congrua, in assenza peraltro di specifica e circostanziata contestazione da parte della società convenuta.

Pertanto, deve ritenersi come non contestata ai sensi dell'art. 115 del c.p.c.

Quindi, la società convenuta deve essere condannata al pagamento a favore dell'attore della somma di € 3.980,00 (comprensiva di Iva) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come specificati in dispositivo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 del c.p.c.

PQM

Il giudice di pace, accertata la responsabilità in capo alla parte convenuta la condanna al pagamento a favore dell'attore della somma di € 3.980,00 (comprensiva di Iva) a cui devono aggiungersi gli interessi legali calcolati sulla somma devalutata alla data del sinistro e rivalutata anno per anno sino all'effettivo soddisfo.

Condanna la parte convenuta a rifondere all'attore le spese di lite, che liquida in € 225,00 per la fase di studio, in € 225,00 per la fase introduttiva, in € 335,00 per la fase istruttoria, in €


405,00 per la fase decisoria, in € 141,40 per esborsi, oltre Iva e Cap e rimborso forfetario come per legge.

Siena, li 11 ottobre 2021

Il Giudice di Pace

~~IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Marta Grazia Galgano)~~

Elena Mereu



Ufficio del Giudice di Pace SIENA
Depositato in Cancelleria il
12 OTT. 2021
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Marta Grazia Galgano

